



POLIZIA DI STATO

POLIZIA DI FRONTIERA AEREA

FIRENZE

Oggetto: comunicazioni relative a DPCM 07.08.2020 – Ordinanza Ministero della Salute Emergenza covid-19

ALL'AMBASCIATA D'ITALIA IN BRASILE

BRASILIA

amb.brasilia@cert.esteri.it

Con la presente si comunica che in data 07 agosto 2020 viene emanato il DPCM 07.08.2020 con il fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, che resterà in vigore sino al 07 settembre 2020. Il Decreto reca nuove disposizioni in materia di ingresso in Italia e partenza dal territorio nazionale, soggiorni di breve durata e transiti connessi all'emergenza Covid-19.

Importante novità legata al nuovo DPCM è la predisposizione di un allegato, identificato con il numero 20, nel quale gli Stati e i territori vengono classificati con una lettera dell'alfabeto (A-B-C-D-E-F), tale classificazione è soggetta a modifiche periodiche, attualmente il **Brasile** si trova all'interno del gruppo **F**.

L'articolo 4 comma 2 del DPCM 07.08.2020 vieta l'ingresso e il transito sul Territorio Nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli stati e territori di cui all'Elenco F, nei quattordici giorni antecedenti, le uniche eccezioni previste dalla norma risultano essere:

- **Cittadini di stati membri dell'Unione Europea**, facenti parte dell'accordo Schengen, del Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e **loro familiari** come definito da Direttiva 2004/34/CE¹ in possesso di una residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'Elenco F dell'Allegato 20;
- equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.

¹ Soggetto in possesso di **carta di soggiorno familiare cittadino U.E.** e tutti coloro che possano dimostrare di essere un familiare come indicato dalla norma, per familiare si intende: a) **il coniuge**; b) **il partner** che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello stato membro ospitante, c) i **discendenti** diretti di età inferiori ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b), d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Tali passeggeri avranno comunque l'obbligo di sottoposti alla sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario per un periodo di 14 (quattordici) giorni.

Durante i controlli documentali su persone provenienti da destinazioni Schengen, quali Parigi ed Amsterdam, si è potuto notare il fenomeno di passeggeri originanti dal Brasile con cittadinanza brasiliana e in possesso di carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo come da Direttiva 2003/19/CE. **Si segnala che tali permessi di soggiorno, in base alla normativa attualmente in vigore, volta a contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19, NON consentono l'ingresso sul Territorio Nazionale, con conseguente riammissione verso lo stato di partenza.**

Si prega di sensibilizzare tutte le persone che chiedono informazioni e che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla norma per entrare in Italia (Cittadini di stati membri dell'Unione Europea e familiari di cittadini di stati membri dell'Unione europea) di non intraprendere il viaggio sino all'emanazione di nuove disposizioni.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
DIRIGENTE FACENTE FUNZIONI
COMM.CAPO Dr. Marco GAMANNOSSI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
Nominativo del soggetto responsabile art 3 comma 2 D.L. 12.02.1993 n. 39